SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1645)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, PANIGAZZI, MURATORE, CIMINO, BOLDRINI, FALLUCCHI, BUTINI e GIUST

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1986

Estensione della pensionabilità delle indennità operative al personale delle forze armate collocato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1982

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 312 dell'11 luglio 1980 ha reso pensionabile la indennità operativa al personale delle forze armate, ingiustamente escludendo dal beneficio il personale collocato in quiescenza anteriormente al 13 luglio 1980.

La legge n. 78 del 23 marzo 1983 ha reso pensionabile per la seconda volta l'indennità operativa, con ancora l'ingiusta esclusione del personale collocato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1982.

Nonostante le numerose interrogazioni indirizzate al Governo al fine di sanare tali gravi e discriminatorie sperequazioni nei confronti del personale più anziano, costituito per la gran parte da combattenti e decorati, e di compiere un doveroso atto di giustizia verso una umiliata categoria di dipendenti dello Stato, priva, oltre tutto, di potere contrattuale per le proprie rivendicazioni economiche; nonostante gli impegni e le assicurazioni del Governo, ad oggi non si è ancora provveduto a sanare tale ingiusta e discriminatoria situazione con un riesame ed una integrazione dei provvedimenti di cui sopra.

Pertanto si sottopone all'approvazione il seguente disegno di legge che estende i benefici della citata legge n. 78 del 1983 a quanti finora, per essere stati posti in quiescenza prima del 1° gennaio 1982, ne sono rimasti esclusi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

« Tali benefici sono estesi a tutto il personale militare delle forze armate posto in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1982 ».

Art. 2.

Il trattamento derivante dalla modifica di cui all'articolo precedente decorre, per il personale posto in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1982, dal 1° gennaio 1985 e deve essere pareggiato con quello dei pari grado e anzianità di servizio ogni qualvolta questo subisca delle variazioni.

Art. 3.

L'Amministrazione della difesa adotterà appositi provvedimenti formali per i quali sarà seguita la procedura prevista dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.